



TRIBUNALE DI PIACENZA  
Ufficio Fallimentare

N. 18/13 R.G.C.

RG 18/2013  
Rep. 3/2014

Il Tribunale di Piacenza,  
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

d.ssa	Marina Marchetti	Presidente relatore
dott.	Manuela Gallo	Giudice
dott.	Giuseppe Bersani	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 luglio 2014

rilevato che:

- con ricorso depositato in data 06 febbraio 2014 SOGECOS spa in liquidazione, corrente in Piacenza, Vai Melchiorre Gioia n. 20/22, in persona del liquidatore Marco Tirelli, legale rappresentante, ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161 l.f., comma VI;
- che il Tribunale con decreto del 19 luglio 2013 assegnava al ricorrente il termine di giorni 90, sospeso per l'applicazione del periodo feriale e poi prorogato, per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione;
- che in data 06 dicembre 2013 depositava la proposta di concordato, corredato del piano e della documentazione richiesta accompagnati dalla relazione dell'attestatore Dott. Nicola Lepori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. D) L.F.;
- che il piano prevedeva la cessione del patrimonio dell'azienda, affinché il suo realizzo potesse consentire il pagamento entro il termine di 48 mesi dall'omologa: a) dei crediti chirografari nella misura dell'8%; b) dei crediti degli istituti di credito declassati per incapienza nella misura del 3,70%; c) dei crediti assistiti da garanzia personale prestata da terzi nella misura dell'1%;
- in ordine a tali crediti la proposta concordataria prevedeva la formazione di 3 classi omogenee;
- che con provvedimento in data 09 febbraio 2014 il Tribunale di Piacenza ammetteva la ricorrente alla procedura di concordato preventivo ordinando la convocazione dei creditori per la data del 06 maggio 2014, nominando Commissario Giudiziale il Dott. Virgilio Salforenzo, il quale, dopo aver visionato la relazione del professionista attestatore, accertandone la completezza dei dati e degli elementi richiesti dall'art. 160 L.F., verificato il piano di liquidazione, effettuato gli opportuni riscontri sugli *assets* patrimoniali, sulle posizioni creditorie e debitorie, esaminate le scritture contabili, il sistema informativo della società, esprimeva il proprio giudizio favorevole sulla intrinseca fattibilità del piano concordatario, che nel frattempo aveva aumentato l'attivo disponibile di €. 1.890.000, rimodulando in aumento la proposta delle percentuali delle classi 1 e 2 e riducendo al 50% quella della classe 3.
- dal verbale dell'adunanza dei creditori e dalle successive adesioni, pervenute nel termine di cui all'art. 178 ult.co. l.f., risulta che la proposta di concordato ha raggiunto la

maggioranza prevista dall'art. 177 co.1 l.f., avendo espresso voto favorevole, prima, durante o nel tempo di comporro dopo l'adunanza, creditori rappresentativi della maggioranza dei crediti ammessi e la maggioranza delle classi (2 e 3);

- nel presente giudizio di omologazione, introdotto dalla società proponente, non vi sono state opposizioni di creditori dissenzienti;
- che all'udienza di omologazione il Commissario ha espresso il proprio parere favorevole richiamando la relazione in atti depositata ai sensi dell'art. 180 L.F. e al memoria depositata in data 08 luglio 2014;
- che in tale situazione, verificata la legittimità della procedura, la completezza e veridicità dei dati raccolti, la valutazione di essi fatta dal Commissario, non vi sono motivi perché il Tribunale possa giungere ad un giudizio diverso da quello formulato dal Commissario prima e dai creditori successivamente di non fattibilità in concreto del piano;

ritenuto che, a termini dell'art. 180 co.3 l.f., sussistono i presupposti per omologare il concordato preventivo, in quanto la procedura si è svolta regolarmente, il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità non ha dato riscontri negativi e nel merito non sono stati forniti comprovati elementi gravi, ed inerenti volti ad escludere che il piano possa realizzarsi; dato atto che lo stesso è stato approvato dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto in ciascuna delle classi;

considerata che esso prevede la liquidazione del patrimonio aziendale, onde è necessario procedere alla nomina di un liquidatore;

#### PQM

nomina liquidatore la Dott.ssa Annamaria Chiodaroli, con studio in Piacenza, la quale dovrà:

1. provvedere alla liquidazione dei beni sociali attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 182 l.f., che richiedono l'autorizzazione del Comitato dei creditori per la vendita di beni immobili o mobili registrati, con acquisizione del parere dei Commissari giudiziali;
2. trasmettere ogni due mesi al Giudice delegato una dettagliata relazione sullo stato della liquidazione e le somme disponibili, raccogliendo preventivamente le osservazioni del Comitato dei creditori ed il parere dei Commissari giudiziali;
3. acquisire l'assenso del Commissario giudiziale, previo parere del Comitato dei creditori, per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici, notaio, notiziando il Giudice delegato;
4. versare le somme ricavate dall'attività di liquidazione e destinate al riparto tra i creditori su un conto corrente da accendere presso la Banca di Piacenza sulla base della migliore redditività ed intestato alla procedura concorsuale, dal quale potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, di importo non superiore ad euro 10.000,00, occorrendo l'assenso del Commissario giudiziale per prelievi di importo superiore, trasmettendo comunque ogni trimestre copia dell'estratto conto ai Commissari giudiziali, al Comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni al Giudice delegato;
5. informare tempestivamente il Giudice delegato, il Commissario giudiziale ed il Comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano concordatario, anche ai fini della valutazione delle iniziative per la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 186 l.f.;
6. predisporre progetti di riparto, da sottoporre al parere del Commissario giudiziale e del Comitato dei creditori, comunicandolo al Giudice delegato, qualora le disponibilità liquide consentano l'attribuzione ai creditori di una percentuale non inferiore al 10% dell'attivo ripartibile indicato nel piano concordatario, nel rispetto delle cause di prelazione e con esclusione dei crediti contestati o condizionali;
7. effettuare i pagamenti ai creditori a mezzo bonifico bancario o assegno circolare, trasmettendo ai Commissari giudiziali, al Comitato dei creditori copia della relativa documentazione;

distinti libretti di deposito bancario da accendere presso il medesimo istituto di credito, intestati alla procedura concorsuale con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice; lo svincolo di dette somme verrà disposto dal Giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità, mentre per i crediti contestati lo svincolo sarà disposto su richiesta del creditore o della società debitrice, corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

9. depositare un rendiconto della gestione, una volta terminate le operazioni di liquidazione e di riparto tra i creditori, da sottoporre al parere dei Commissari giudiziali e del Comitato dei creditori;

ritenuto che, in corrispondenza all'indicazione contenuta nella proposta approvata dai creditori, il piano concordatario dovrà essere adempiuto, entro il termine di 48 mesi dalla data di deposito del presente provvedimento;

considerato che il Commissario non risulta aver ancora indicato i componenti del Comitato dei Creditori, onde non è possibile procedere alla loro nomina in questa sede, riservandosi il Tribunale di provvedere, appena perverrà la relativa comunicazione da parte del commissario, entro 15 giorni dal deposito del presente provvedimento, in modo da garantire la massima rappresentatività del ceto creditor;

visti gli artt. 180, 181, 182 l.f.,

- OMOLOGA il concordato preventivo con cessione dei beni, proposto da SOGECOS spa in liquidazione, con sede in Pinza, Via Melchiorre Gioia n. 20/22 (PC);
- CONFERMA la dott. Marina Archetti quale Giudice delegato, nonché il Dott. Virgilio Sallorenzo quale Commissario giudiziale;
- Nomina liquidatore la Dott.ssa Maria Chiodaroli;
- DISPONE nei sensi di cui in vazione per quanto riguarda le modalità di esecuzione del concordato;
- Riserva la nomina dei componenti del Comitato dei creditori non appena perverranno all'ufficio i nominativi da parte del Commissario, non oltre 15 giorni dal deposito del presente provvedimento.
- DICHIARA chiusa la procedura concordato preventivo;
- MANDA la Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l.f. e le comunicazioni previste dall'art. 180 co.5 l.f..

Piacenza, 23.07.2014

Il Presidente rel.

*[Handwritten signature]*

